

Daniela Gravino
Dottore commercialista e revisore legale
80133 Napoli – Via Miguel Cervantes, 64

SOCIETA' ITTICA EUROPEA SPA
IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

RELAZIONE ESTIMATIVA DEI CREDITI

Indice

Premessa	2
Svolgimento dell'incarico	3
Ricognizione dei crediti della S.I.E. in a.s.	
<i>Credito IVA</i>	4
<i>Crediti in contenzioso</i>	6
<i>Altri Crediti</i>	8
Conclusioni	10

PREMESSA

La sottoscritta Daniela Gravino, Dottore Commercialista, con studio in Napoli alla Via Miguel Cervantes n. 64, è stata incaricata dal Commissario Straordinario, Prof. Avv. Francesco Fimmanò, nominato con decreto M.I.S.E. del **04.04.2007**, per la redazione di una relazione estimativa dei crediti, per la cessione degli stessi, vantati dalla S.I.E. (*Società Ittica Europea*) S.p.A., in Amministrazione Straordinaria, giusta provvedimento del Tribunale di Roma in data 14.05.2002, con sede in Roma, Via Antonazzo Romano, n. 15, C.F. 01864530611.

La sottoscritta attesta di essere iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti della circoscrizione del Tribunale di Napoli al n. 2587/2367A, nonché di essere iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 96515, pubblicato in G.U. n. 87 - IV Serie Speciale del 02.11.1999.

SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Per il compiuto assolvimento dell'incarico la scrivente ha richiesto la seguente documentazione che la procedura ha prontamente trasmesso

3

- 1 Relazione periodica al 30.06.2020 depositata
- 2 Relazione ex art. 40, c.1, D-Lgs.270/99 al 30.06.2020
- 3 Relazione periodica al 31.12.2020 depositata
- 4 Relazione ex art. 40, c.1, D-Lgs.270/99 al 31.12.2020
- 5 Relazione periodica al 30.06.2021 depositata
- 6 Relazione ex art. 40, c.1, D-Lgs.270/99 al 30.06.2021
- 7 Relazione periodica al 31.12.2021 depositata
- 8 Unicredit conto n. 102132584 situazione al 30.06.2020
- 9 Unicredit conto n. 102132584 situazione al 31.12. 2020
- 10 Unicredit conto n. 102132584 situazione al 30.06.2021
- 11 Prospetto contenziosi pendenti
- 12 Copia sentenza Cassazione n. 13167/2020 Saima Avandero Spa

L'esistenza e l'ammontare dei crediti risultano dalla relazione periodica ed il rendiconto, ex art. 40 D. Lgs. 270/1999, sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione al 31.12.2021, redatta dal Commissario Straordinario e su cui è stato reso parere favorevole del Comitato di Sorveglianza.

RICOGNIZIONE DEI CREDITI DELLA S.I.E. IN A.S.

Credito IVA

4

Denominazione	Professionista	E-mail Gravino	E-mail Gullotta	Valore attivo al 31.12.2021	Valore attivo
Credito IVA al 31.12.2021	Dottor Gullotta	03.05.2021	12.05.2021; 08.11.2021; 09.03.2022	788.543,00	788.543,00

Sul punto è stato interpellato il Dottor Gullotta (intermediario per l'invio delle dichiarazioni IVA dall'anno 2013), il quale ha trasmesso alla scrivente la seguente documentazione fiscale

1	Prospetti liquidazioni IVA I, II e III trim 2021
2	Dati riepiloghi IVA anni 1999-2020 da cassetto fiscale
3	Modelli F24 anni 2002-2007 utilizzo credito IVA
4	Dichiarazione IVA 2021 anno 2020 da cassetto fiscale
5	Dichiarazione IVA 2022 anno 2021 con ricevuta

Il dottor Gullotta ha altresì riferito che l'importo di euro 788.543,00 è stato regolarmente riportato nel modello IVA 2022, per l'anno 2021, trasmesso all'Agenzia Entrate in data 25.02.2022, protocollo n. 22022509471325785 – 000007 e che le dichiarazioni presentate nel tempo dalla società sono state rispettivamente “liquidate” dai competenti uffici (ossia sottoposte al controllo formale automatizzato). Ed invero, dalla disamina della documentazione prodotta emerge la indicazione di un credito IVA anno 2021 non compensato pari ad euro 788.543,00 (**all. 1**).

Giova sottolineare, prescindendo dal periodo “*in bonis*” della società (ante 2002), che dalla ricostruzione storico-fattuale della formazione del credito IVA, nel periodo 2002-

2006, gestito dal precedente commissario, dottor Poli Sandri, emerge, oltre che l'omessa presentazione del modello IVA per l'anno 2006, una non puntuale corrispondenza tra l'utilizzo in compensazione del credito IVA, come risultante dai modelli F24 prelevati dal "cassetto fiscale" e quello riportato nelle rispettive dichiarazioni.

Tali considerazioni inducono chi scrive a suggerire l'assunzione di un contegno cautelativo, stante la carente base informativa relativa al suddetto periodo circa l'importo del credito IVA pari ad euro 413.571,00, come da dichiarazione presentata per l'anno 2005.

Come riferito dal dottor Gullotta, con l'inizio del periodo concorsuale gestito dal prof. Fimmanò, anno 2007, in assenza di dichiarativi per l'anno 2006, il credito del periodo precedente è stato, pertanto, correttamente assunto sulla base delle scritture contabili, pari ad euro 402.040,00.

Sul punto è opportuno sottolineare il consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (da ult. Cass. SSUU n. 17757 del 2016), in base al quale:

“pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili”

Dal 2007, il credito IVA, puntualmente documentato, si è implementato e pertanto il credito IVA “nominale”, confluito in dichiarazione IVA 2022 per l'anno 2021 è pari ad euro 788.543,00.

Il presumibile valore del credito, quale valore da ultima dichiarazione fiscale presentata per l'anno 2021, è stato pertanto assunto pari ad euro **788.543,00**

Tale importo è suscettibile di aumento per effetto delle liquidazioni Iva relative ai mesi 2022.

Crediti in contenzioso

Dalla già richiamata relazione sono stati poi rilevati i seguenti contenziosi pendenti.

	Denominazione	Grado giudizio/fase	Professionista incaricato	Valore della causa
1	Sovetco S.a. - Rg. Cass. 8553/2018	Pende Ricorso per Cassazione	Avv. Luciana Francioso - Avv. Alessandro Borriello	5.621.487,51
2	Banco di Napoli - Rg. Cass. 14370/2016	Pende ricorso per Cassazione	Avv. Luciana Francioso – Avv. Alessandro Borriello	685.666,07

Sul punto, pertanto, la scrivente ha invitato i professionisti officciati a rendere un aggiornamento sui giudizi patrocinati nell'interesse della procedura, con indicazione del possibile esito e dello stato di solvibilità del soggetto convenuto, unitamente alla copia degli atti di causa.

Di seguito si riporta quanto rappresentato dai legali in ordine a ciascun gravame e quindi il possibile valore di realizzo del medesimo.

1. Sovetco S.a. - Rg. Cass. 8553/2018

Il giudizio era stato incardinato per la revoca dei pagamenti effettuati dalla procedura in favore della Sovetco per € **5.621.487,51**.

La domanda di revocatoria fallimentare ex artt. 49 D.lgs. 270/99 e 67 II comma l. f. è stata rigettata sia in primo che in secondo grado sul principio della mancanza della prova dello stato di conoscenza della insolvenza della SIE.

La Procedura ha prodotto ricorso in Cassazione e non è stata ancora fissata l'udienza, ma, come riferito dai legali incaricati, anche in considerazione di recenti pronunce della Corte

Suprema in casi analoghi, vi è un elevato rischio di soccombenza, oltre poi la mancanza di elementi utili per esprimersi sulla solvibilità della convenuta Sovetco S.a..

2. Banco di Napoli - Rg. Cass. 14370/2016

Oggetto del procedimento è stata la revoca ex artt. 49 D.lgs. 270/99 e 67 l.f. delle rimesse bancarie per euro 825.131,61 effettuate in favore del Banco di Napoli Spa poi Sanpaolo IMI Spa. La sentenza del Tribunale di Roma ha dichiarato:

1. il difetto di legittimazione passiva di Intesa Sanpaolo S.p.A., già Sanpaolo IMI S.p.A.;
2. l'estinzione del giudizio per mancata integrazione della domanda nei confronti del Banco di Napoli Spa.

In parziale riforma della sentenza di primo grado, la Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 3562/16, sulla base della CT di parte attrice, ha concluso per la revocabilità delle rimesse per un importo pari ad euro 685.666,07, già corrisposto alla Procedura.

Ad oggi la SIE è controricorrente al ricorso pendente per Cassazione notificato ad istanza del Banco di Napoli e non vi è stata ancora fissazione di udienza.

Di fatto non vi è dunque sussistenza di alcun credito atteso che, come riferito dai legali, il rischio remoto di soccombenza nel giudizio, in mancanza di conferma della sentenza di secondo grado, comporterebbe la restituzione dell'importo di euro 685.666,07 già incassato.

Altri Crediti

Per completezza di informazioni si riporta di seguito la sussistenza dei crediti azionati con esito positivo del giudizio ma di improbabile realizzo per incapacienza dei convenuti

1. Poli Sandri – Sentenza n. 7913/2018 Corte d’Appello Roma

8

Denominazione	Grado giudizio/fase	Professionista	e-mail Gravino	e-mail Francioso	Valore della causa
Poli Sandri	Sentenza Corte d’Appello n. 7913/2018	Avv. Giuseppe Guizzi - Avv. Ilaria Pagni	06.05.2021	06.05.2021	504.536,50

Il giudizio incardinato dalla procedura ha ad oggetto l’azione di responsabilità nei confronti del precedente commissario straordinario, Eolo Poli Sandri.

La sentenza definitiva della Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato la parte al pagamento di euro 504.536,50 in favore della SIE. La sentenza non è stata ricorsa in Cassazione. Allo stato, sebbene notificato, titolo esecutivo unitamente al precetto, non sono state intraprese procedure esecutive.

Come riferito dai legali, atteso il decesso del dott. Poli Sandri nell’ottobre 2020, sono state condotte verifiche in merito alla possibilità di eseguire fruttuosamente la sentenza nei confronti degli eredi, ipotesi che appare sempre più remota. Ed invero, da verifiche ipotecarie eseguite in data 24.10.2017 e 03.12.2020, risulta in favore del dott. Poli Sandri solo la trascrizione di una domanda giudiziale ex art. 2932 c.c. del 25.09.2009, avente ad oggetto “diritto di prelazione/diritto di riscatto del conduttore L. 392/78 431/98” relativa a n.5 unità immobiliari in Roma alla via Mendola, 190, attualmente intestati all’INPS. Da successive ricerche patrimoniali è emerso che il dott. Poli Sandri non è risultato intestatario di alcun immobile né titolare di diritti reali di godimento e non è stato possibile appurare se, oltre alla moglie, ci sono altri eredi che eventualmente hanno accettato l’eredità del *de cuius*.

I legali hanno segnalato l'inopportunità di proseguire con alcuna azione esecutiva, in quanto onerosa e improduttiva di benefici per la Procedura. Quest'ultima, pertanto, allo stato non ha agito nei confronti degli eredi del defunto Eolo Poli Sandri.

2. Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci

Denominazione	Grado giudizio/fase	Professionista	e-mail Gravino	e-mail Caravella	Valore della causa
Azione di responsabilità amministratori e sindaci - Cassazione RG 14193/2018	Cassazione definitiva	Avv. Luca Caravella	29.01.2021	03.05.2021	7.665.678,00

Con sentenza n. 15830/2012 il Tribunale di Roma aveva disposto la condanna in solido dei soli amministratori, convenuti al pagamento di euro 7.665.678,00 oltre accessori,

Con sentenza n. 4573/2017, la Corte d'Appello ha rigettato sia l'appello principale dei condannati che l'appello incidentale della Procedura.

Il ricorso per Cassazione esperito dalla Procedura per la censura della condanna alle spese di giudizio, come riferito dal legale incaricato, ha avuto esito negativo con la sentenza n. 28358/2020.

Come anche riferito dal Commissario straordinario nella relazione semestrale al 30.06.2021, il patrimonio dei soggetti condannati è risultato molto limitato ed incapiente sin dall'avvio del giudizio incardinato dal precedente commissario straordinario.

Ed invero:

1. Con ordinanza del 05.04.2017, il Tribunale di Roma, nel Procedimento Esecutivo n. 15359/2016, ha assegnato, nei termini di legge, sino a concorrenza del credito vantato dalla precedente Società Ittica Europea, la somma di 1/5 della pensione mensile, pari ad euro 367,52, dovuta dal terzo pignorato INPS al coobbligato esecutato Amore Patrizio, C.F.: MRA PRZ 44M23 H501O. L'importo ad oggi incassato, in forza del suddetto titolo, è pari ad euro 12.813,21.
2. Con proposta transattiva del coobbligato Salvatore Averna, previa

autorizzazione del Ministero dell'11.01.2019, la Procedura ha accettato, ed incassato, la somma di euro 45.000,00.

Allo stato, pertanto, la Procedura, al netto di quanto incassato a seguito di atto transattivo e pignoramento presso terzi, vanta un credito pari ad euro 7.607.864,79 oltre accessori come per legge.

CONCLUSIONI

Al termine, si può quindi riepilogare che lo stato dei crediti della Procedura al presumibile valore di realizzo, espresso in euro, è il seguente:

Pr.	Denominazione	Grado giudizio/fase	Valore della causa	Valore attivo
1	Credito IVA			788.543,00
2	Sovetco S.a. - Rg. Cass.8553/2018	Pende Ricorso per Cassazione	5.621.487,51	56.214,88
3	Poli Sandri	Sentenza Corte d'Appello n. 7913/2018 definitiva - Azioni recupero credito	504.536,50	5.045,37
4	Azione responsabilità amministratori	Sentenza Cassazione 28358/2020 - Azioni recupero credito	7.607.864,79	17.616,00
	Totale			867.419,24

Il credito IVA, di cui al progressivo 1), è stato evidenziato come riportato nel modello IVA 2022 anno 2021, suscettibile poi di variazioni conseguenti alle liquidazioni periodiche dell'anno in corso.

Per la valorizzazione dei crediti di cui ai progressivi 2) e 3) – il primo (Sovetco S.a.) oggetto di giudizio pendente in Cassazione ed esposto, come riferito dai legali officiati, ad elevato rischio di soccombenza, il secondo (Poli Sandri) oggetto di azioni tese al recupero il cui esito è imprevedibile – è stata calcolata una ipotetica quantificazione sommaria pari al 1% del valore dei crediti vantati.

Con riferimento al credito di cui al progressivo 4), come precedentemente esposto al

paragrafo “Altri crediti”, l’INPS, terzo pignorato, eroga, in favore della Procedura, euro 367,00, pari ad 1/5 della pensione mensile dovuta al debitore esecutato (classe 1944). Orbene, posto l’anno 2026 quale orizzonte temporale per la cessazione del trattamento pensionistico, attesa la speranza di vita media degli italiani - secondo i dati ISTAT al 2021 - pari a 82 anni, si è proceduto a valorizzare il credito scaturente dalla sentenza di Cassazione n. 28358/2020 che presumibilmente maturerà nei prossimi 4 anni.

In relazione a quanto riportato, anche in considerazione di quanto riferito dai consulenti fiscali e legali, con la consegna della presente relazione, la sottoscritta ritiene di aver evaso in modo esaustivo l’incarico affidatole e, ringraziando per la fiducia accordatale, resta comunque a disposizione per rendere eventuali ulteriori chiarimenti.

Napoli, 02 settembre 2022

Si allega in copia:

1. Modello IVA 2022 periodo imposta 2021

Il valutatore

